



COMUNE DI CAMPO LIGURE

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Regolamento comunale
per la disciplina
della Tariffa Rifiuti (TARI)

Approvato con DCC n. 38 del 30.09.2020

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, disciplina l'applicazione della Tariffa Rifiuti nel Comune di Campo Ligure, istituita dall'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n.147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art.5.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal pagamento del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 12 del presente regolamento e dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
4. I rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente sono esclusi dai costi del servizio.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
6. Sono soggetti al tributo anche i fabbricati abusivi.

ART. 3

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006,

n.152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti è svolto in forma associata dall'Unione di Comuni Stura Orba e Leira, mediante delega conferita dai Comuni di Campo Ligure, Mele, Masone, Rossiglione e Tiglieto, ed è disciplinato da apposito Regolamento al quale deve farsi riferimento per tutti gli aspetti relativi all'espletamento del Servizio stesso.

3. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento regolamento disciplinante l'organizzazione e la gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel territorio dell'Unione di Comuni.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art.5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto da chi possiede i locali e/o le aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della Legge n.212/2000 come disciplinato dall'art.1 del D.L. n.124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n.157/2019.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, tra queste rientrano:
 - ✓ i locali a destinazione abitativa vuoti, chiusi e inutilizzabili, non allacciati a nessuno dei pubblici servizi (erogazione idrica, elettrica, di gas) e privi di qualsiasi arredo;
 - ✓ i locali, o parti di essi, stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento, impianti di lavaggio automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - ✓ i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, la legnaia e le scale esterne, atri esterni all'appartamento, i portici non chiusi;
 - ✓ solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - ✓ i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico - sportiva; sono invece soggetti a tributo i locali ed aree quali ad es. spogliatoi, servizi, saune, uffici, gradinate, punti di ristoro ecc..;
 - ✓ i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - ✓ le parti comuni degli edifici, ad esclusione di quelle relative a centri commerciali o strutture analoghe in quanto produttive di rifiuti;

- ✓ le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione e comunque fino a che sussistono le condizioni di esenzione, previa istanza di parte, debitamente documentata;
- ✓ le aree impraticabili e/o intercluse da recinzione;
- ✓ le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- ✓ le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da demolire;
- ✓ le aree scoperte adibite a verde ed eventuali cortili esterni di abitazioni;
- ✓ aree adibite a centro di raccolta rifiuti;
- ✓ le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- ✓ per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- ✓ locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati;
- ✓ aree comuni condominiali ai sensi dell'art.1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art.1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n.147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in

vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art.6 della L. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare sul filo interno dei muri. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto della parte di essa con altezza inferiore a 1,5 mt. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti

non assimilati da parte della medesima attività.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse viene effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Autocarrozzerie	45
Falegnamerie	45
Autofficine per riparazione veicoli	45
Gommisti	45
Autofficine di elettrauto	35
Ambulatori medici, dentistici, laboratori di analisi	35
Macellerie, pescherie	25
Lavanderie	25
Tipografie	25

4. Eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:

- ✓ indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc..), nonché la suddivisione delle superfici di formazione dei rifiuti, indicando per ciascuna le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti);
- ✓ produrre all'ufficio del Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, copia della documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Il Comune si riserva di verificare la documentazione presentata e qualora si riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, provvederà al recupero di quanto indebitamente detratto.

ART. 9

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO/RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali

assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.

2. Percentuali di riduzione:

- a) 20%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- b) 30%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- c) 40%, nel caso di riciclo superiore al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione prevista dal competente regolamento.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché la suddivisione delle superfici sulle quali vengono prodotti rifiuti assimilati avviati al recupero in modo autonomo;
- produrre annualmente all'ufficio del Comune entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero/riciclo nel corso dell'anno precedente corredata da copia della documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti in conformità alle normative vigenti.

5. Il Comune si riserva di verificare la documentazione presentata e qualora si riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, provvederà al recupero di quanto indebitamente detratto.

ART. 10

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo viene corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n.158 e dai successivi criteri che dovessero essere determinati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art.13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato o ad altro termine fissato dalle norme statali, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art.1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art.193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art.33-bis del D.L. 31/12/2007, n.248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n.31 e quanto disposto in materia dalle modalità di elaborazione dei costi del servizio.

ART. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla deliberazione ARERA n.443/2019 e sue successive modifiche e integrazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

ART. 13

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n.147.

2. Il Piano Finanziario viene approvato nel rispetto dell'art.6 della deliberazione n.443/2019 dell'ARERA.

3. Il piano finanziario è approvato dall'Autorità competente in materia.
4. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
5. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
5. Tutti gli uffici comunali interessati e il soggetto gestore i sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano.

ART. 14

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come riportato nella tabella allegata al provvedimento di determinazione delle tariffe.
2. Le tariffe si compongono di una quota fissa e di una da una quota variabile.
3. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti.

ART. 15
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano pertinenze dei locali destinati a civile abitazione gli immobili appartenenti a una delle seguenti categorie catastali: C2 e C6.

ART. 16
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
2. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno 60 giorni. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia dalla data di variazione.

5. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, si applica il numero di tre componenti, salvo diversa indicazione fornita su denuncia puntuale del contribuente che sarà oggetto di verifica e di eventuale controllo da parte dell'ente impositore mediante acquisizione del numero di componenti del nucleo familiare presso l'abitazione di residenza anagrafica, ferma restando la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. Poiché nell'avviso di accertamento spedito al contribuente è indicato il numero dei componenti del nucleo familiare, dando quindi la possibilità di fornire immediatamente una diversa indicazione, gli effetti della stessa decorrono dal momento della presentazione all'ufficio del Comune.

6. Nel caso di unità abitative oltre quella di residenza tenute a disposizione da contribuenti aventi la residenza anagrafica nel Comune la quota variabile della tariffa si applica sulla base di un componente, previa acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR n.445/2000 da cui risulti che l'abitazione non risulti locata o comunque utilizzata a vario titolo. Lo stesso vale per le unità abitative oltre la prima tenute a disposizione da contribuenti non residenti nel Comune.

7. Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto da soggetti residenti ricoverati in case di cura, case di riposo o in istituti sanitari, purché le abitazioni non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, previa presentazione di richiesta documentata, il numero di componenti applicato sarà pari ad uno.

ART. 17

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione presuntivo prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per mq. (coefficiente Kd).

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di differenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

5. Ai locali normalmente individuati come "pertinenza" (le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito) non collegate ad alcuna abitazione è applicata la parte fissa della tariffa prevista per la categoria utenza non domestica "04. Esposizioni, autosaloni".

ART. 19

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione viene presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

ART. 20

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) fabbricati rurali ad uso abitativo iscritte a catasto nelle categorie A6: riduzione del 10 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno di ogni anno, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. La riduzione avrà efficacia dall'anno successivo.

4. I contribuenti che presentano istanza di riduzione del tributo e attestano di aver attivato il compostaggio progetto si impegnano a smaltire in autonomia la frazione organica dei propri rifiuti domestici e scarti derivanti dalla manutenzione del verde del proprio giardino/orto a mezzo di apposito sistema di compostaggio. Coloro che richiedono la riduzione del tributo si impegnano, altresì, a rispettare le indicazioni per una corretta pratica del compostaggio, evitando disagi ai vicini e accettando di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica dell'effettiva e corretta pratica del compostaggio. L'accesso alla riduzione del tributo può avvenire anche attraverso l'utilizzo di sistemi e mezzi di compostaggio situati presso locali o aree scoperte aventi indirizzo diverso rispetto all'abitazione di residenza o altre abitazioni a disposizione del contribuente,

purché quest'ultimo ne possa dimostrare l'effettiva e permanente disponibilità e sia comunque garantita e verificabile in ogni momento l'effettiva e permanente pratica del compostaggio.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 21

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 20.

ART. 22

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 40% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 50% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 23

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, così come perimetrata attraverso gli elaborati planimetrici approvati con deliberazione della Giunta dell'Unione Stura Orba Leira n.17 del 23 maggio 2012. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze non servite. Si considerano comunque non servite le utenze poste a una distanza pari o superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato mediante il percorso pedonale più breve a partire dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private alle utenze stesse.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita dichiarazione.

ART. 24

AGEVOLAZIONI

1. La tariffa si applica in misura ridotta nei casi previsti dal presente regolamento. Il Consiglio Comune può prevedere ulteriori agevolazioni in base al reddito dei contribuenti in per casi di calamità o emergenziali e per nuclei familiari in cui siano presenti situazioni di disabilità accertata.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

4. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 20.

ART. 25

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Così nel caso in cui, per esempio, si applicassero due riduzioni al 30%, la riduzione complessiva non è del 60%, ma del 49% , perché l'applicazione della prima equivale a moltiplicare la somma base per $(1 - 30\%) = 0,7$, cosicché l'ulteriore moltiplicazione per 0,7 dà luogo appunto ad una riduzione complessiva del $0,7 \times 0,7 = 0,49$.

ART. 26

LIMITE MASSIMO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. In ogni caso, l'importo delle riduzioni e agevolazioni non può superare il 70% rispetto all'importo complessivo del tributo, salvo diverse disposizioni emanate con legge dello Stato che prevedano il ristoro a favore del Comune.

ART. 27

BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. Ai sensi dell'articolo 57 bis comma 2 del D.L. 124/2019 convertito nella L.157/2019 è previsto che ARERA assicuri condizioni tariffarie agevolate agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate.

ART. 28

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dalla sua entrata in vigore dall'eventuale entrata sostitutiva secondo le modalità e i termini per la stessa previsti.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 29

MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione del tributo, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale. In tal caso non si applica il tributo, ma quanto determinato nel contratto.

2. In mancanza di stipula del contratto il tributo è comunque applicato secondo i criteri degli articoli precedenti.

ART. 30

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art.19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504, così come modificato dall'art.38 bis della Legge 157 del 19/12/2019.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o dall'Ente deputato per legge.

ART. 31 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n.241 ovvero tramite Pago PA o altre forme previste dalle vigenti norme di legge.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalla deliberazione ARERA n.444 del 31 ottobre 2019 e dall'art.7 della Legge n.212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza almeno trimestrale e comunque entro il termine dell'anno solare, scadenti il giorno 30 del mese, o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art.1, della Legge 27/12/2006, n.296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. La prima rata sarà in acconto e l'ultima a saldo. La rata di acconto può essere calcolata sulla base delle tariffe dell'anno precedente e ammontare complessivamente al 60% del totale dovuto nell'anno precedente. L'ultima rata a saldo sarà determinata sulla base delle tariffe fissate dall'Ente per l'anno e terrà conto di quanto già versato dai contribuenti.

5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00 (dieci). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. Il riversamento alla Città Metropolitana del tributo provinciale viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art.38 bis del D.L. n.124/2019 e dell'art.19 del D. Lgs. n.504/1992.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art.1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n.147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 32

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel comma 1.

5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o tramite posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità.

6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In

quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti iscritti regolarmente all'anagrafe comunale.

7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, PEC se esistente;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali e generalità del proprietario/i se diverso dal dichiarante e/o dall'occupante;
- d. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- e. data di inizio o cessazione del possesso/detenzione dei locali o data in cui è intervenuta la variazione;
- f. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciate e loro partizioni interne e generalità del proprietario/i se diverso dal dichiarante e/o dall'occupante;
- e. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

10. In sede di prima applicazione del tributo, restano ferme le superfici già dichiarate o definitivamente accertate eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 212/2000.

ART. 33

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro il termine di tre mesi dalla richiesta.

3. Ai sensi dell'art.1, comma 167, della Legge 27/12/2006 n.296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di TARI o di altri tributi o sanzioni dovute al Comune. La compensazione avviene su iniziativa dell'ente o su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rimborso. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

4. Prima di procedere al rimborso, il funzionario responsabile è tenuto a verificare che il contribuente non abbia debiti nei confronti del Comune sia relativi a tributi che ad altre entrate comunali. In quel caso si procederà alla compensazione.

5. A tal fine, sentiti i funzionari responsabili delle singole entrate, il funzionario responsabile TARI provvederà a comunicare al contribuente che il suo credito TARI sarà compensato con il debito di cui vanno specificandone tutte le caratteristiche.

6. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura di legge con decorrenza dalla data di effettivo maggior versamento.

7. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori al limite minimo di versamento spontaneo fissato nel presente regolamento in € 12,00 (dodici).

ART. 34

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art.1, comma 692, della L.147/2013 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. In mancanza di deliberazione specifica il funzionario è automaticamente individuato nel responsabile del competente servizio.

ART. 35

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - ✓ degli accertatori di cui ai commi 179-182, art.1, della L.296/2006, ove nominati;
 - ✓ del proprio personale dipendente;
 - ✓ di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 - ✓ Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- ✓ delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- ✓ delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- ✓ dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- ✓ dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- ✓ di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art.1, comma 646, della Legge 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art.1 della Legge 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART.36

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 37
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad € 30,00 (trenta/00), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 38
SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art.13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n.471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art.17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.35, comma 1, lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 39
RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI E DILAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta, su richiesta dell'interessato, da presentarsi entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, può concedere in caso di temporanea situazione di difficoltà, la rateizzazione del debito relativo agli avvisi di accertamento che il richiedente indicherà nell'istanza.

2.La rateizzazione sarà concessa qualora l'importo complessivo, oggetto della richiesta sia superiore a € 200,00 e sarà suddiviso in :

- n. 4 rate mensili costanti con l'aggiunta degli interessi decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione se l'importo da rateizzare è compreso tra € 200,00 e 1.000,00;

- sino a n. 10 rate mensili costanti con l'aggiunta degli interessi decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione se l'importo da rateizzare supera € 1.000,00;

3. Qualora l'importo dilazionato superi euro 5.000,00 (cinquemila euro), il contribuente, per l'ottenimento della rateizzazione, è tenuto a prestare garanzia, a mezzo polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per l'importo rateizzato, oltre agli interessi legali ed eventuali spese di recupero credito, per il periodo di rateizzazione dell'importo, aumentato di sei mesi. Copia della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria dovrà essere consegnata all' Ufficio entro 7 giorni dal versamento della prima rata, unitamente alla ricevuta del versamento stesso.

4. E' obbligo del contribuente far pervenire all' Ufficio copia dei versamenti effettuati entro i 7 (sette) giorni successivi al pagamento. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Qualora non vi provveda l'ufficio provvederà al recupero coattivo delle somme dovute.

5. Il provvedimento di rateizzazione verrà determinato con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente maggiorato di un punto percentuale.

6. La stessa procedura di rateizzazione può essere applicata anche nel caso di invio dei meri avvisi di pagamento del tributo, con conseguente dilazione dei relativi versamenti.

7. Nel caso venga adottato regolamento comunale specifico per la rateizzazione di tutte le imposte comunali verranno applicate le disposizioni ivi indicate.

8. E' consentito l'accertamento con adesione secondo quanto stabilito con specifico regolamento comunale.

ART. 40

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

ART. 41

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della Tassa Rifiuti, nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 42

ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dall'esercizio 2020 ed acquistano piena efficacia dalla pubblicazione prevista dall' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, comma 15, come modificato dall'art. 15 bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34.